



COMUNE DI RANDAZZO
PROVINCIA DI CATANIA

Proposta N. 44/EE del 03-05-2021

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta da: 3° P.D.

Servizio interessato: 3° P.D.

OGGETTO	Integrazione delibera n. 3 del 25/05/2020. Adeguamento a quanto stabilito dalla delibera dell'Autorità di
	Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) N. 443 del 31/10/2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021".

IL RESP. DELL'ISTRUTTORIA

IL PROPONENTE

Lì 30-04-2021

[Signature]

Si trasmette, completata l'istruttoria e raccolti i pareri infra riportati, per i provvedimenti di competenza, al

Lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Da inserire nell'ordine del giorno del

Lì

Esaminata dal approvata nella seduta del ore
con deliberazione N.

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

Assenti

Dichiarazione di voto

Pubblicata all'Albo in data

Divenuta esecutiva in data

Trasmessa per l'esecuzione

Ai seguenti uffici:

.....
.....
.....

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020/2022" ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018/2020", ha attribuito di seguito ARERA, tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio secondo cui: « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021" ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento relativi a suddetto servizio;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali";

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni;

Considerato che la Regione Sicilia ha istituito con Legge Regionale n. 9/2010 le Autorità d'ambito S.R.R., alle quali sono state conferite le funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti delle autorità d'ambito territoriale;

Tenuto conto che il Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti con nota prot.n. 10655 del 12 marzo 2020 ha emanato direttive a supporto dei Comuni e delle S.R.R. per gli adempimenti del nuovo MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) ed ha individuato le SRR quali Enti Territorialmente competenti (ETC) ai fini della validazione del PEF;

Dato atto che:

- i Gestori, in primo luogo predispongono i PEF, cosiddetti "grezzi", del Servizio di Raccolta, Trasporto, Smaltimento e Recupero dei rifiuti e lo trasmettono ai Comuni;
- i Comuni, inseriti i costi di propria competenza (ad esempio costi del proprio personale impegnato nella gestione dei rifiuti, nella riscossione e costi conferimento) nei rispettivi PEF, li trasmettono in forma unitaria alla SRR territorialmente competente, che per il Comune di Randazzo è la SRR Catania Provincia Nord, per l'acquisizione del parere della stessa. Ciò per ottemperare alla coerenza e alla compatibilità del Piano Economico Finanziario rispetto degli atti regolatori dei Comuni con i rispettivi Gestori;

Richiamate sia la deliberazione di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, sia la successiva deliberazione

n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria, nonché la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Dato atto che il Comune di Randazzo nel rispetto dei termini fissati ha, con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 25/05/2020, approvato sia il piano economico finanziario del servizio rifiuti anno 2020 sia le tariffe Tari, confermando quelle vigenti al 2019;

Ritenuto di dovere integrare con la presente delibera la citata deliberazione consiliare n. 3 del 25/05/2020, adeguandola alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Tenuto conto che:

1. l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
2. l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 25/05/2020 entro i termini di Legge, deve essere integrato ed adeguato alla Deliberazione ARERA n. 443/2019;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 01/10/2015;

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 3 del 25/05/2020 con la quale, tra altro, sono state confermate per l'anno 2020 le precedenti tariffe Tari;

Visto l'allegato PEF riguardante il Comune di Randazzo, PEF corredato dalla relativa relazione di accompagnamento anno 2020 della S.R.R. competente Catania Provincia Nord, che lo ha validato con Determinazione n. 04 del 12/04/2021, trasmessa a mezzo pec in pari data;

Visto il Parere dei Revisori dei Conti;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

PROPONE

- di integrare il PEF anno 2020, approvato con delibera consiliare n. 3 del 25/05/2020, adeguandolo a quanto disposto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;
- di dare atto che il nuovo PEF, così come integrato ed adeguato alla più volte citata delibera ARERA 443/2019, è costituito dalla seguente documentazione allegata, che con la presente delibera si fa propria e si approva:
 1. L'Appendice n. 1 al MTR (Metodo Tariffario Tributi) come redatto con i valori dei parametri e coefficienti necessari alla definizione del PEF;
 2. La Determinazione n. 4 del 12/04/2021 della SRR Catania Provincia Nord, Ente Territorialmente Competente, recante all'oggetto "Validazione del Piano Economico Finanziario anno 2020 per la Determinazione della TARI del Comune di Randazzo (CT) in applicazione della Delibera ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF";
 3. La Relazione di accompagnamento redatta dalla citata S.R.R. "PEF Comune di Randazzo 2020";
- Di dichiarare, con successiva, separata unanime votazione espressa in modo palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, sussistendo i motivi di urgenza.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 L. 142/90, RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91
e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ante riportata e presentata da 3° P.D.

Il Responsabile del servizio interessato — 3° P.D.
per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, li 30-04-2021

IL RESPONSABILE


Il Responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
FAVOREVOLE.

Randazzo, li

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 55 della legge 142/90 recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48 ATTESTA che la complessiva spesa di Euro trova la relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato/i capitolo/i così come da prospetto che segue:

CAP.	RES. COMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	PRENOTAZ. IMPEGNO	IMPEGNO

Randazzo, li

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA